



*Prefettura di Avellino*



*Ministero dello Sviluppo Economico*

## PROTOCOLLO DI LEGALITA'

tra

la Prefettura di Avellino

e

il Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 ed il Provveditorato Interregionale OO.PP. di Campania e Molise

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- La Prefettura di Avellino nella persona del Prefetto S.E. dott. Carlo SESSA
- L'Ufficio del Commissario ad acta nella persona del Commissario, ing. Filippo D'AMBROSIO
- Il Provveditorato alle OO.PP. di Campania e Molise nella persona del Provveditore, ing. Giovanni GUGLIELMI

### PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 241/90 sancisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura di Avellino, l'Ufficio del Commissario ad Acta ed il Provveditorato OO.PP. Campania e Molise - di cui il suddetto Commissario si avvale quale Stazione Appaltante ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. - nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'affidamento dei lavori;
- che tale collaborazione improntata alla spontanea adesione è conforme alle linee di indirizzo contenute nella Circolare del Ministro dell'Interno datata 23 giugno 2010, improntata a valorizzare forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione dell'opera, nonché alle disposizioni di cui all'art. 91 D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs 218/2012;
- che le verifiche e le cautele antimafia vanno estese "all'intera filiera" degli esecutori e dei fornitori, tenendo conto che è stato riscontrato che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'affidamento dei lavori e che quindi vanno sottoposte alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs 218/2012;
- che la Circolare del Ministro dell'Interno datata 23 giugno 2010 individua le seguenti attività imprenditoriali "sensibili":
  - trasporto di materiali a discarica;
  - trasporto e smaltimento rifiuti;
  - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - fornitura e trasporto di calcestruzzo;

- o fornitura e/o trasporto di bitume;
  - o noli a freddo di macchinari;
  - o fornitura di ferro lavorato;
  - o fornitura con posa in opera;
  - o noli a caldo;
  - o autotrasporti;
  - o guardiania di cantieri;
- che il Commissario in qualità di soggetto aggiudicatore può provvedere direttamente e/o tramite il Provveditorato avvalso (Stazione Appaltante) alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
  - che il presente Protocollo non comporta oneri a carico della Stazione Appaltante o del Commissario o della Prefettura, fermo restando l'utilizzo di eventuali specifiche penali.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

#### **ART. 1**

Il presente Protocollo di legalità si applica a tutti gli appalti, servizi e forniture di competenza del Commissario ad acta che interessano la Provincia di Avellino aventi un importo pari o superiore ad E.150.000 al netto dell' IVA ;

#### **ART. 2**

1. Il Commissario si impegna ad inserire negli atti contrattuali una clausola con la quale il Concessionario dei lavori si obbliga ad attenersi alle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Legalità volto al contrasto dell'infiltrazione criminale nei lavori, servizi e forniture; inoltre il Concessionario inserirà nei contratti con gli affidatari l'obbligo di rispetto da parte di questi ultimi di quanto disposto dall'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 come modificato dal D.Lgs 218/2012 con riferimento ai rispettivi assetti societari: al rispetto del predetto obbligo sono tenuti anche i soggetti a cui gli affidatari intendono concedere lavori, servizi o forniture in subappalto ed i loro subcontraenti.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4 il Commissario si impegna altresì ad inserire nel contratto con il Concessionario apposita clausola da inserire anche nei contratti di subappalto e subcontratto che preveda la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale in forza della quale, nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e sarà applicata a carico dell'impresa oggetto di informativa interdittiva una penale forfettaria pari al 10% dell'importo delle prestazioni effettuate, e salvo il maggior danno. Tale importo potrà essere detratto direttamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; il predetto meccanismo di detrazione opererà a tutti i livelli in egual misura avendo origine dalla comunicazione dell'interdittiva.
3. Una volta applicata la predetta penale ed accertato il carattere definitivo dell' interdittiva del provvedimento della Prefettura, anche con sentenza passata in giudicato in presenza di eventuali ricorsi da parte del soggetto interessato, i proventi derivanti dall'applicazione della stessa saranno impiegati per rifondere i danni subiti dall'Amministrazione nonché, sulla base delle indicazioni della Prefettura per sostenere eventuali oneri o spese ai fini della prevenzione e del contrasto dell'infiltrazione criminale con riferimento ai lavori di competenza commissariale.
4. Il Commissario si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di appalti, subappalti e sub contratti, a non

procedere al recesso del contratto qualora ricorra l' ipotesi disciplinata dal 3 comma dell' art 94 del d.lgs.159/2011.

### ART. 3

1. Per i subappalti di importo inferiore alla soglia di € 150.000 al netto di IVA se dovuta, l'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 118 del D.LGS. n.163/2006 sarà rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione della non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D. Lgs 218/2012;
2. Nel caso di appalti e subappalti di importo superiore alla soglia di € 150.000 al netto di IVA se dovuta, decorso il termine di 45 gg. dalla regolare richiesta, da parte della Stazione Appaltante, di rilascio delle informazioni antimafia, trasmessa per conoscenza al Commissario e al Concessionario, si potrà procedere alla stipula dei contratti, previa esibizione dell'autocertificazione da parte delle imprese interessate della non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D. Lgs 218/2012.
3. La Stazione appaltante può utilizzare la certificazione antimafia, rilasciata alla ditta aggiudicataria di un appalto lavori, servizi e forniture, da una qualsiasi Prefettura – UTG, purché in corso di validità, anche per l'aggiudicazione di altri lavori, dandone comunque comunicazione alla Prefettura territorialmente competente

### ART. 4

1. Negli appalti di lavori aventi un importo pari o superiore alla soglia comunitaria di E.5.000.000, ex art 91 comma 1 lett. A del d.lgs.159/2011 la Stazione Appaltante assume l'obbligo di sottoporre alle verifiche antimafia i soggetti a cui vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore del contratto:
  - ✓ trasporto di materiale a discarica;
  - ✓ trasporto e smaltimento dei rifiuti;
  - ✓ fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  - ✓ fornitura e trasporto calcestruzzo;
  - ✓ fornitura e trasporto bitume;
  - ✓ noli a freddo di macchinari;
  - ✓ fornitura di ferro lavorato;
  - ✓ fornitura con posa in opera;
  - ✓ noli a caldo;
  - ✓ autotrasporti;
  - ✓ servizi di guardiania di cantiere.

Per le predette attività il rilascio delle informazioni antimafia avverrà decorso il termine di 45 giorni dalla regolare richiesta presentata alla Prefettura ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011.

Si potrà procedere al nulla osta per tali attività, nonché all'inizio delle relative lavorazioni, decorso il termine di cui sopra anche in assenza dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011,previa esibizione dell'autocertificazione della non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall' art 67 del d.lgs.159/2011 come modificato dal d.lgs.218/2012,da parte delle imprese interessate,ferma restando comunque la successiva verifica antimafia da parte della Prefettura..

## ART.5

Qualora a seguito delle verifiche antimafia effettuate, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 come modificato dal D. Lgs 218/2012 emergano elementi certi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la Prefettura competente territorialmente ne darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura di beni e/o servizi ,salvo quanto previsto dal 4° comma del precedente art.2.

## ART. 6

1. Ai fini di consentire un costante monitoraggio delle attività di cantiere, gli elementi inerenti le opere da realizzare, la ditta, i mezzi del subappaltatore che avranno accesso al cantiere, sono riportati nel Piano operativo di sicurezza dei subcontraenti.
2. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose la Prefettura competente disporrà accessi e accertamenti nel cantiere interessato dall'esecuzione dell'opera pubblica avvalendosi a tal fine dei nuclei interforze ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.
3. La Prefettura pertanto in tale ambito provvede a:
  - a) Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - b) Verificare la regolarità degli accessi e delle presenze;
  - c) Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
  - d) Curare l'attività di coordinamento istituzionale;
  - e) Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
  - f) Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia;
  - g) Operare verifiche sull'effettuazione dei controlli della qualità delle opere previsti dalla normativa vigente in materia senza ulteriori oneri.

## ART. 7

Nel corso degli accessi ispettivi ai cantieri che saranno effettuati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 dai Gruppi Interforze su disposizione del competente Prefetto, la locale sezione della Polizia stradale assicurerà l'attività di controllo su strada dei mezzi che fuoriescono dai cantieri medesimi.

## ART. 8

Le norme del presente Protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avalimento, validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

## ART. 9

Il Commissario e la Stazione Appaltante si impegnano a riportare nei bandi o comunque negli atti di gara le clausole del presente protocollo che dovranno essere espressamente accettate e

sottoscritte dalle imprese contraenti in sede di stipula dei contratti di appalto o subappalto di lavori, servizi e forniture.

#### ART. 10

Qualora il Commissario e/o la Stazione Appaltante non ottemperino agli impegni derivanti dal Protocollo medesimo o tengano comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca collaborazione, la Prefettura competente territorialmente procederà all'unilaterale denuncia del Protocollo recedendo dagli impegni assunti.

Li \_\_\_\_\_

IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  
OO.PP. CAMPANIA E MOLISE

IL COMMISSARIO AD ACTA  
dott. ing. Filippo D'Ambrosio

IL PREFETTO DI AVELLINO  
S.E. dott. Carlo Sessa

